

Verbale di accordo

Il 24 luglio 2012 in Udine si sono incontrati:

Per Gruppo Coin S.p.A.: Ugo Turi, Luciano Guadagno, Maria Mora;

Per Bernardi Group S.p.A.: Franco Alborghetti, Andrea Lazzarini.

per le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL rappresentata da: Sabina Bigazzi, Francesco Buonopane, Ildebrando Dall'Acqua;

FISASCAT CISL rappresentata da: Paolo Duriavig, Diego Marini, Patrizia Manca;

UILTUCS UIL rappresentata da: Miriam Cerne, Claudio Moretti.

Alla presenza di una delegazione di Rappresentanti Sindacali della Sede e dei negozi di Bernardi Group.

Premesso che

- Bernardi Group e Gruppo Coin in data 12 luglio 2012 hanno provveduto ad inviare ai destinatari di Legge la comunicazione ai sensi dell'articolo 47 Legge 428/1990 e successive modifiche;
- con la predetta comunicazione che si intende integralmente riportata nel presente verbale, Bernardi Group e Gruppo Coin hanno dato atto di avere interesse a concludere la cessione/acquisizione di 106 negozi a marchio "Bernardi" (di seguito identificato come Ramo d'Azienda);
- in tale comunicazione vengono esplicitati i presupposti e le condizioni contrattuali tra le parti per l'efficacia della cessione che dovrebbe diventare operativa dal 1 settembre 2012;
- in particolare con la Comunicazione Bernardi Group e Gruppo Coin hanno informato le OO.SS. che il contratto avrà efficacia, anche per quanto riguarda il trasferimento dei rapporti di lavoro degli Addetti, alle condizioni di cui alla comunicazione del 12 luglio 2012;
- Le OO.SS. hanno comunicato a Bernardi Group e Gruppo Coin la volontà di essere convocate al fine di esperire l'esame congiunto previsto dal comma 2 dell'art.47, L. 428/90;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

1. Le OO.SS. prendono atto delle circostanze di cui alla Comunicazione, relative al motivo della cessione, alle conseguenze giuridiche, economiche e sociale per i lavoratori;
2. tutti i 492 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato come da iscrizione sul L.U.L. di Bernardi Group in forza presso il Ramo D'Azienda al momento previsto dalla cessione e come identificati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo, passeranno alle dipendenze di Gruppo Coin con decorrenza presumibile dal 1 settembre 2012 senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.;
3. ai dipendenti acquisiti da Gruppo Coin saranno mantenute le medesime condizioni economiche, di anzianità e di inquadramento che saranno armonizzate secondo le disposizioni applicate ai dipendenti di Gruppo Coin. A tutti i dipendenti di Bernardi al momento dell'acquisizione sarà applicata la normativa prevista dal C.I.A. di Gruppo Coin ad esclusione della parte economica relativa al "Elemento Retributivo Aziendale" (E.R.A.) e al salario variabile. L'Azienda per tali unità si impegna a prevedere dopo almeno un anno di gestione, concordandone le modalità con le OO.SS., una forma di salario variabile che tenga conto delle specificità del format.

E' prevista l'applicazione ai dipendenti del Ramo d'Azienda delle necessarie impostazioni organizzative funzionali all'articolazione degli orari commerciali dei singoli negozi.

Gruppo Coin si impegna a ripristinare l'orario Full Time a tutti i lavoratori che risultano aver avuto una riduzione temporanea dell'orario contrattuale da Full Time a Part Time (con scadenza entro il 31.12.2012) nel pregresso rapporto di lavoro, fatta salva la possibilità di verificare, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative aziendali, il mantenimento da parte dei lavoratori interessati di un contratto Part Time con orario coerente con le esigenze organizzative aziendali.






Bernardi Group continuerà ad esercitare attività di vendita commerciale in tutti i rimanenti negozi della Società non oggetto della cessione a Gruppo Coin. Per tali Unità produttive Bernardi Group prevede di stipulare un contratto di affiliazione con Gruppo Coin dal quale dovrebbe ricevere le merci ed ogni altra forma di assistenza tipica dei contratti di affiliazione.








Bernardi Group in funzione dei nuovi assetti organizzativi derivanti dalla vendita di parte dei negozi al Gruppo Coin, si riserva di approfondire entro il mese di Luglio 2012 con le Organizzazioni Sindacali ogni elemento del piano di ristrutturazione aziendale i cui contenuti sono stati illustrati alle parti sociali nel corso del presente confronto sindacale.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro settembre 2012 in caso di attivazione dell'operazione.

Sulla base di quanto sopra, le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che si intendono espletati l'esame congiunto e l'esperimento della procedura ex art. 47 Legge 428/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bernardi Group S.p.A.
 
Gruppo Coin S.p.A.


Le Organizzazioni Sindacali:
EILCAMS CGIL 
FISASCAT CISL 
UILTUCS UIL 
La Rappresentanza Sindacale 




Ulteriori informazioni alle OO.SS. nell'ambito del processo di consultazione da parte di Bernardi Group e Gruppo Coin-

Prima dell'acquisizione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di Bernardi da parte di Gruppo Coin, le Aziende informano le OO.SS. che sottoporranno a tutti i dipendenti la sottoscrizione di un apposito verbale dal quale risulti la rinuncia da parte dei lavoratori a qualsiasi rivendicazione nei confronti di Gruppo Coin e di Bernardi Group concernente il pregresso rapporto di lavoro, riconoscendo nel presente accordo la corretta e condivisa applicazione delle nuove norme contrattuali di riferimento;

I verbali individuali saranno formalizzati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e 411 c.p.c. nei quali i dipendenti dovranno dichiarare di rinunciare alla solidarietà di cui all'art. 2112 c.c., prendendo atto delle spettanze individuali in termini di T.F.R., ferie, ratei di 13ma e 14ma mensilità che saranno riconosciute da Gruppo Coin quali importi maturati dai dipendenti durante il pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze di Bernardi Group.

Ad esclusione dei predetti Istituti null'altro potrà essere rivendicato dai dipendenti a qualsiasi titolo nei confronti di Gruppo Coin. Le Aziende informano altresì che la mancata sottoscrizione degli accordi individuali da parte dei dipendenti è da considerare condizione sospensiva per la realizzazione dell'intera operazione.

A tal fine Bernardi Group e Gruppo Coin si impegnano a comunicare alle OO.SS. l'eventuale mancata realizzazione della condizione sospensiva.

